

PRELIEVO COATTIVO IN CASO DI OMICIDIO STRADALE

Parte I

In caso di rifiuto alla sottoposizione al test alcolemico o a quello volto a verificare l'assunzione di droghe, *prima facie* il conducente risponde penalmente del reato contravvenzionale - rispettivamente artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, c.d.s. - ma ciò lascia irrisolto il problema dell'accertamento della circostanza aggravante di cui agli artt. 589-*bis* e 590 bis c.p.

Per ovviare a tale problematica, con la L. n. 41/2016, il legislatore ha introdotto nel codice di procedura penale all'**art. 359-*bis*, un comma 3-*bis*** che prevede, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza da alcool o di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, "*l'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento*" e si procede all'esecuzione coattiva.

La *ratio* di tale opzione legislativa risiede nella necessità di assicurare l'utilità degli accertamenti in parola in considerazione dell'inevitabile alterazione e/o modifica che essi possono subire con il trascorrere del tempo.

Le operazioni di accertamento dovranno svolgersi nel rispetto dei **commi 4 e 5 dell'art. 224-*bis*** (perizia biologica coattiva) e cioè non devono contrastare con espressi divieti posti dalla legge, mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona, lederne la dignità o il pudore.

Tuttavia, a presidio di tale precetto, non è prevista alcuna sanzione processuale, anche se sembrerebbero questi dei veri e propri divieti la cui inosservanza può condurre ad una inutilizzabilità delle prove eventualmente acquisite, ai sensi dell'art. 191 c.p.p. secondo il quale "*le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate*".

A tal riguardo, è bene ricordare come la Corte costituzionale, da un lato, abbia escluso che la facoltà degli organi di polizia di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie per eseguire il prelievo di liquidi biologici contrasti con il principio della inviolabilità della persona (sancito dall'art. 13, comma 1, Cost. o con la riserva di legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori prevista dall'art. 32 Cost.) mentre, dall'altro, ha affermato, con la sentenza n. 238 del 9 luglio 1996 - per quanto attiene nello specifico al prelievo ematico coattivo -, che *“il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria l'esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non consente spontaneamente al prelievo”*.

Il problema, quindi, riguardava il prelievo ematico in quanto non previsto espressamente dalla legge e reputato lesivo della integrità fisica della persona.

La questione giuridica circa l'ammissibilità del prelievo ematico coattivo in caso di dissenso del conducente che abbia causato un sinistro stradale, trova oggi una ragionevole soluzione nella L. n. 41/2016, con l'introduzione del comma 3-*bis* dell'art. 359-*bis* c.p.p. il quale, come detto in precedenza, consente di sottoporre l'interessato coattivamente al prelievo o ad altro accertamento che si renda “necessario” ai fini della valutazione di una responsabilità ex art. 589-*bis* e 590-*bis* c.p.

È fuor dubbio che il prelievo di sangue possa rientrare nella indicazione normativa dei “prelievi” ed è altresì indiscutibile che, soprattutto per l'accertamento dell'assunzione di alcool, tale operazione rappresenti, allo stato dell'arte, quella che più di ogni altra abbia il carattere della “necessarietà”.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

[MANUALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA](#) di Claudio Delle Fave - V ed. 2019